



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01190591110578 del 30/11/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.538127 del 01/12/2020.

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Caravaggio a Mestre Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Venezia è dotato di PRG, approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963 n. 51) e s.m.i.;
- la Società Terraglio SpA è titolare del Parco Commerciale "AEV Terraglio - posizione n. 3 - lato sud est";
- in data 20/12/2012 la Società Terraglio SpA ha presentato domanda di modifica della ripartizione dell'interno delle superfici di vendita del Centro Commerciale B3 + B4 inserito nel Parco Commerciale "AEV Terraglio" - porzione n.32;
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 30/31 Gennaio 2012 è stato adottato ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successivamente approvato in data 30.09.2014 con sottoscrizione del Comune e della Provincia di Venezia;
- con Determinazione n. 4285/2013 la Provincia di Venezia ha rilasciato giudizio favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientali;
- la Direzione Commercio e Turismo ha rilasciato l'autorizzazione n. 2013/439560 del 09/10/2013 per l'ampliamento di un esercizio singolo all'interno di una grande struttura di vendita in forma di Centro Commerciale B3 (già B3+B4) all'interno di un parco Commerciale "AEV Terraglio posizione n. 3 lato sud est";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 03.10.2017, è stata approvata la "Convenzione n. 91 Terraglio" prot. C.A.V.n. 8872 del 12/06/2017 tra Comune di Venezia e Concessioni Autostradali - CAV Spa e dell'atto integrativo alla convenzione urbanistica, già sottoscritta, per l'attuazione degli interventi previsti dal PdL di iniziativa privata n. 1 - Z.T.O. D4.b4 a Mestre in località Terraglio", dove il Comune di Venezia assume a suo carico, a mezzo dei "terzi obbligati", la realizzazione delle opere consistenti nell'allargamento e adeguamento dei rami di svincolo alla rotatoria Castellana (prog. Km 14+600) in conformità alle previsioni contenute nella convenzione stessa;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 13/06/2018 sono state approvate le modifiche al Programma di Coordinamento Preventivo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 09.02.2010, successivamente aggiornato con

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



Delibera di Giunta Comunale n. 456 del 17.10.2014 relativa al Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4 – Località AEV Terraglio;

- la Regione del Veneto con nota del 26.08.2019 (ns. prot. n. 426343 del 28.08.2019) ha comunicato che la *Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica*, ha espresso il parere n. 143 del 25.07.2019 di non assoggettabilità alla procedura di VAS, in quanto "il Piano di Lottizzazione n. 2 di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b4" località AEV Terraglio nel Comune di Venezia" non determina effetti significativi sull'ambiente, fermo restando l'obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni contenute nel medesimo parere;

Considerato che:

- in data 09/10/2020 si è svolto apposito incontro tra i tecnici dell'Amministrazione comunale e la ditta esecutrice al fine di analizzare le tavole della prima fase degli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel progetto di costruzione del nuovo edificio commerciale;
- in occasione dell'incontro è emersa, soprattutto da parte degli Amministratori, la necessità di avere una visione complessiva di tutte le fasi dei lavori, coordinata anche con gli interventi previsti dalla convenzione stipulata con la Società CAV S.p.A.;
- con nota prot. n. 492956 del 05/11/2020 è stato convocato per il giorno 12/11/2020 un incontro in occasione del quale sono state illustrate tutte le fasi di esecuzione dei lavori ed il relativo crono-programma;
- in occasione dell'incontro sono stati definiti i principali elementi volti a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare;
- con prot. nn. 528834 – 528843 del 25/11/2020 E. Farm. Engineering ha inoltrato al Settore Mobilità e Trasporti le tavole di cantiere;

Riconosciuto che:

- i lavori cercheranno di ridurre al minimo gli impatti sulla viabilità garantendo sempre l'apertura alla circolazione delle carreggiate di via Caravaggio, che in particolari momenti potranno subire una riduzione di sezione;
- i lavori consistono nella realizzazione di un nuovo e più sicuro collegamento pedonale tra via del Gazzato e la nuova viabilità di adduzione all'area commerciale, nella creazione di corsie di marcia addizionali volte a garantire il miglior deflusso veicolare possibile, nonché nella ridefinizione dell'accesso alla tangenziale di Mestre con una corsia separata rispetto all'esistente rotatoria;

Vista la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori in data 30/11/2020 con la quale si chiede di dare seguito alla fasi 1A e 1B dei lavori;

Considerato che la Società Cav S.p.A., ha espresso parere positivo alla prima fase dei lavori, la 1A, riservandosi di inoltrare eventuali integrazioni per la parte 1B;



Ravvisata la necessità di consentire la prosecuzione delle attività avviate in ambito privato, anche sulle aree pubbliche, regolamentando la circolazione limitatamente alla fase 1A;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dall'Impresa Tonon S.p.A. con marca da bollo annullata dall'istante n.01190591110589 del 30/11/202, acquisita con prot. n.538127 del 01/12/2020;
- il parere espresso in merito alla bazza di ordinanza da la Società CAV S.p.A. in data 27/11/2020 e acquisito con prot. n. 536378 del 30/11/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. regolamentare la circolazione in via Caravaggio e sulla rotatoria di uscita dalla tangenziale di Mestre denominata "Castellana", secondo le seguenti disposizioni:**

durante la fase 1A dei lavori

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Bella, via Caravaggio, la rotatoria in uscita dalla tangenziale di Mestre e via Ceccherini;
- 1.2 istituire il limite di velocità 30 Km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.3 presegnalare la presenza di mezzi in azione (Fig. Il 388 art.31) sulle carreggiate di via Caravaggio, per la presenza dei accessi di cantiere siti lungo la carreggiata. A tal fine è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la massima sicurezza degli ingressi/egressi veicolari predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;



- 2 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 4 **prescrizioni a carattere generale:**
 - 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
 - 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
 - 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
 - 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana, a cura della ditta esecutrice;
 - 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 - 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
 - 4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al 21/01/2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.



La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 1 dicembre 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."